

**N. 05317/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 10629/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10629 del 2014, proposto da Massimo Anastasi, Alessia Aprile, Massimo Arbuti, Harbans Badhan, Nicole Bandini, Giulia Bartoli, Riccardo Belloni, Luca Bellucci, Pantaleone (Eserc Pot Genit) Bisurgi, Linda Borghero, Gabriella Bortolaso, Erika Botte, Serena Brunone, Sara Campani, Luigi Capone, Sofia Capparuccini, Francesco Carannante, Cristina Cascone, Jacopo Catania, Fabio Cera, Rebecca Maria Cervato, Iginio Ciaramella, Angela Cipollone, Ilaria Claudi, Anita Serena Colucci, Annalisa Cosimati, Francesca Crovato, Stefano D'Ambra, Giuseppe Di Miscia, Valentina Dolci, Maria Laura Elia, Andrea Falsetti, Maria Sofia Falzone, Elena Farina, Martina Fati, Myriam Grazia Fulgione, Fiammetta Galli, Chiara Garganese, Massimiliano Gerace, Saverio Gerace, Sara Gramazio, Arianna Grassi, Roberta Graziano, Giuseppe Greco, Luca Gubbini, Marcello Guerrini, Francesca La Rocca, Elena Maria Lamacchia, Roberta Laurenzano, Francesca Maria Libri, Giusy Maffia, Alice

Maggetto, Claudia Maggipinto, Federico Maini, Manuel Mancuso, Andrea Maniscalco, Elena Manna, Emilio Marino, Giusy Marmo, Ottavia Martino, Valeria Mastrantonio, Sara Mastrogiovanni, Francesco, Donato, Adelio Mastrogliulo, Rossella Menchini, Diego Mesoraca, Giovanni Mette, Renato Miraglia, Cristiana Monopoli, Enrico Morbini, Camilla Francesca Muroi, Nicola Muzi, Noemi Napoli, Luciano Napolitano, Giulio Naselli, Vincenzo Navobi Porrello, Dario Pantusa, Stefania Claudia Parisi, Chiara Parlato, Luciana Perrella, Antonio Pesce, Francesco Piancatelli, Chiara Pittarello, Valeria Pittiglio, Chiara Polo, Domenico Punzo, Giulio Ragusa, Simone Randazzo, Michele Ravasi, Valentina Ravazzani, Mattia Riocci, Rosaria Rizzello, Gianni Rostellato, Andrea Ruggiero, Elena Dora Ruggiero, Lorenzo Sabbatino, Francesca Scalia, Emanuel Scotto Di Luzio, Aniello Sottolano, Luigi Svaluto Ferro, Umberto Tartaro, Giuseppe Tateo, Mariana Vairo, Chiara Carmen Valenti, Giada Vandini, Valeria Ventimiglia, Chiara Zani, Maria Zarantonello, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso Marco Tortorella in Roma, via D. Chelini, 5;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", l'Università degli Studi di Chieti e Pescara "Gabriele D'Annunzio", l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Insubria Varese, l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università degli Studi di Milano,

l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Verona, l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi Messina, l'Università degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore", l'Università degli Studi di Roma Campus Bio-Medico, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi di Torino "L. Gonzaga", l'Università degli Studi di Vercelli "A. Avogadro", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; l'Università degli Studi di Milano "Vita e Salute San Raffaele", rappresentate e difese dagli avv. Fabio Bifulco, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

***nei confronti di***

Faggiano Gianluigi, Rinaldi Fabiola, Di Pietro Giada, Marazzi Camilla, Rotolo Angelica, Lucchesi Lucio, Lora Anna, Mariani Greta, Condelli Chiara, Dragonetti Davide;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

della mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca e di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Università degli Studi di Napoli "Federico II" e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Brescia e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" e di Università degli Studi di Chieti e Pescara "Gabriele D'Annunzio" e di Università' degli Studi di Ferrara e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Foggia e di Università degli Studi di Genova e di Università degli Studi di Insubria Varese e di Università degli Studi dell'Aquila e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Milano Bicocca e di Università' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi del Molise e di Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Parma e di Università degli Studi di Pavia e di Università' degli Studi di Perugia e di Università' degli Studi di Pisa e di Università' degli Studi Politecnica delle Marche e di Università' degli Studi di Roma "La Sapienza" e di Università' degli Studi di Roma "Tor Vergata" e di Università' degli Studi di Salerno e di Università' degli Studi di Siena e di Università' degli Studi di Trieste e di Università' degli Studi di Torino e di Università' degli Studi di Udine e di Università' degli Studi di Verona e di Università' degli Studi di Cagliari e di Università' degli Studi Messina e di Università' degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore" e di Università' degli Studi di Milano "Vita e Salute San Raffaele" e di Università' degli Studi di Rima Campus Bio-Medico e di Università' degli Studi di Sassari e di Università' degli Studi di Torino "L. Gonzaga" e di Università' degli Studi di Vercelli "A. Avogadro";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la nota del M.I.U.R. del 22.09.2014;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Dato atto a verbale d'udienza che i ricorrenti rinunciano alla domanda cautelare nei confronti dell'Università degli Studi di Milano "Vita e Salute San Raffaele";

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e

protesi dentaria presso l'Università indicata in ricorso come prima scelta, avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 24848 del 22 settembre 2014;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: TAR Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare



all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito; Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università in ricorso indicata in ricorso come prima scelta, come in motivazione specificato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 gennaio 2016 e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Prende atto della dichiarazione resa a verbale d'udienza da parte dei ricorrenti di rinunciare all'istanza cautelare nei confronti dell'Università degli Studi di Milano "Vita e Salute San Raffaele".

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)